

Devi Testimoniare?

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia intende qui indicare un semplice decalogo per l'orientamento di chi è chiamato a testimoniare su accadimenti dei quali ha avuto conoscenza (anche indiretta).

Pertanto si indicano i principali comportamenti che riguardano la testimonianza in sede penale e in sede civile per coloro che non hanno dimestichezza con le vicende delle Giustizie.



Ecco 10 regole da sapere

1. Può capitare a chiunque di essere chiamato davanti al Giudice per rendere testimonianza di un fatto a lui noto:

- rispondere è un dovere
- non presentarsi è un illecito
- mentire è un reato.

2. La citazione del testimone contiene necessariamente il riferimento al procedimento nel quale è disposta la testimonianza, l'Autorità che vi provvederà ed il luogo e l'ora dell'udienza.

3. L'ingiustificata assenza del chiamato viene punita con una sanzione pecuniaria e, successivamente, può essere disposto l'accompagnamento del testimone da parte della Forza Pubblica.

4. Se accade che, per malattia o per altro grave impedimento, non è possibile comparire, se ne dia avviso all'Ufficio Giudiziario o all'Avvocato dal quale proviene la citazione e, all'udienza successiva, si giustificherà la precedente assenza. Questo eviterà la sanzione pecuniaria e, se già inflitta, determinerà la sua revoca.

5. Il datore di lavoro deve permettere al proprio dipendente di rendere testimonianza senza che, a causa dell'assenza, si comprometta il rapporto di lavoro; è tuttavia onere del lavoratore fornire la prova di essere stato citato e di aver realmente raggiunto il luogo della testimonianza. Al termine della sua deposizione, il dipendente potrà ottenere immediatamente l'attestazione di presenza.

6. Il testimone pronuncia avanti al Giudice la formula solenne di impegno a dire la verità e deve pretendere che le domande gli siano rivolte con chiarezza e precisione: se non ha compreso, prima di rispondere può chiedere chiarimenti. Il teste ha diritto che gli venga riletto quanto verbalizzato circa la sua testimonianza e, se ravvisa delle inesattezze nella verbalizzazione, può chiedere di precisare meglio e integrare la deposizione.

7. Le domande possono essere poste dagli stessi difensori delle parti e dal Magistrato; si risponderà con eguale rispetto e completezza.

8. Le risposte dovranno essere genuine e complete, senza divagazioni. Le impressioni e le valutazioni personali non debbono essere espresse. Se non si ricorda o non si è certi, lo si dica; dimenticare un fatto, una circostanza o un particolare è plausibile ed a nessuno può essere imposto di riferire, per forza, ciò che non ricorda.

9. Si mente non solo affermando il falso, ma anche negando il vero ovvero tacendo, anche in parte, ciò che si sa circa i fatti oggetto della testimonianza.

10. Si ricordi, da ultimo, che il Cittadino, se richiesto, è tenuto a rilasciare dichiarazioni veritiere anche al Pubblico Ministero ed alla Polizia Giudiziaria che indagano su fatti costituenti reato ed anche al Difensore che compie le sue indagini; in tale ultimo caso la dichiarazione può essere rifiutata, ma il Difensore ha comunque il diritto di richiedere l'interrogatorio al Magistrato.